

ATTO N. DD 195

DEL 21/01/2021

Rep. di struttura DD-TA0 N. 14

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto di “Ampliamento di allevamento di suini all’ingrasso esistente”
COMUNE: Villafranca Piemonte
PROPONENTE: Azienda Agricola Galletto Lorenzo
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 14/10/2020 l’ Azienda Agricola Galletto Lorenzo (di seguito denominata proponente) - con Sede Legale in Moretta (CN), Via Ruffia n. 4 e Partita IVA 02514980040 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativamente al progetto di “*Ampliamento di allevamento di suini all’ingrasso esistente*” in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 17 “*impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: b) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg)*” dell’Allegato A2 della l.r. 40/98 e smi.

Con nota prot. n. 75699 del 26/10/2020, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Per il medesimo progetto il proponente sempre in data 14/10/2020 ha presentato istanza per il rilascio dell’AIA ai sensi dell’art. 29-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In data 13/01/2021 si è svolto il sopralluogo istruttorio presso l’area oggetto dell’intervento.

In ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa le istruttorie relative ai procedimenti di

verifica di VIA e di rilascio dell'AIA sono state integrate in un'unica data di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 14/01/2021.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i..

L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico.

Rilevato che:

La società proponente è un'azienda a conduzione familiare dedita all'allevamento di suini grassi (31 – 160 kg) ed alla coltivazione di cereali che attualmente gestisce 6 allevamenti tra la Provincia di Torino e quella di Cuneo.

L'area oggetto dell'intervento si trova in Comune di Villafranca Piemonte in Frazione San Nicola n. 36 (Cascina Isola - mappali 37, 65, 88, 124, 125 del Foglio 21) . Ad oggi il sito produttivo è costituito da 6 porcilaie (A-B-C-D-E-F) per l'allevamento dei suini, due vasche per lo stoccaggio dei liquami (V1 e V2 per 990 mc di volume utile), il mangimificio aziendale, il locale cucina e silos verticali per mangimi e siero di latte. La consistenza zootecnica attuale è di 1.336 capi potenziali (1.269 capi effettivi + 67 posti infermeria). Presso l'allevamento è anche presente un laboratorio di lavorazione carni ed il punto vendita delle stesse.

Il progetto prevede la realizzazione di due nuove porcilaie (G-H) destinate ad ospitare suini nella fase di ingrasso (31-160 kg) e di una vasca (V3) per lo stoccaggio del liquame (volume utile di 4.607 mc).

Con l'ampliamento dell'allevamento intende adottare sulle nuove strutture una superficie minima per suini sopra i 110 kg pari a 1,1 mq/capo, anticipando futuri probabili adeguamenti normativi. La potenzialità massima prevista per le nuove struttura è pari a 3.064 capi (2.904 capi effettivi + 160 posti infermeria). L'allevamento verrà praticato su pavimento totalmente fessurato (PTF) con rimozione dei reflui con vacuum system.

La capacità massima dell'intero allevamento avrà una potenzialità massima pari a 4.400 capi (4.173 capi effettivi + 227 posti infermeria). Per compensare la mortalità di inizio ciclo viene richiesta la possibilità di accasare un numero di suini maggiorato del 4% con una consistenza massima accasabile ad inizio ciclo pari a 4.318 capi.

Si intende praticare due tipologie di ciclo di allevamento:

- un ciclo di suini in proprietà nelle porcilaie D, E e F di tipologia "in continuo";
- un ciclo di suini in soccida nelle porcilaie A, B, C, G e H con tipologia "tutto pieno/tutto vuoto".

Nel complesso si prevede di acquisire annualmente circa 7.500 suinetti (di peso di circa 30 kg) e di venderne circa 7.261 ad un peso di 160-170 kg.

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

Come già evidenziato, il proponente in data 14/10/2020 ha presentato istanza per il rilascio dell'AIA ai sensi dell'art. 29-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i (categoria AIA 6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini: b) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg).

In ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa le istruttorie relative ai procedimenti di verifica di VIA e di rilascio dell'AIA sono state integrate in un'unica data di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 14/01/2021.

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale

Vincoli

L'area oggetto dell'intervento ricade nell'area golenale del T. Pellice, in fascia B del PAI e in fascia M (P2) del PGRA dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. La normativa del PAI consente il tipo di opere in progetto.

In relazione a tale aspetto occorre che il proponente adotti una procedura interna da mettersi in atto a seguito di allerta meteo al fine di evitare eventuali ricadute ambientali in caso di fenomeni alluvionali (Es: svuotamento sottogrigliati e vasca di precarico)

Con nota prot n. 97528 del 22/12/2020 la Direzione Azioni Integrate EE.LL. - Unita' Specializzata Tutela del Territorio - ha evidenziato che *“in riferimento all'istruttoria di cui sopra, non si hanno osservazioni sul sito proposto, pur ricadendo quest'ultimo nell'area golenale del T. Pellice, in fascia B del PAI e in fascia M (P2) del PGRA dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Infatti la normativa del PAI consente il tipo di opere in progetto. A livello della relazione geotecnica, però, sarebbe necessario completare i passaggi previsti dal D.M. 17/1/2018 (capitoli 6 e 7) indicando anche solo in prima ipotesi i carichi stimati sui terreni di appoggio delle fondazioni ed effettuando con i metodi acquisiti in letteratura le verifiche di stabilità necessarie affinché le azioni esercitate sui terreni siano bilanciate da reazioni maggiori in termini di valore assoluto (“portanza dei terreni”)”*.

L'area oggetto dei nuovi interventi risultano esterni ad aree tutelate per legge dal punto di vista paesaggistico ai sensi dell'art 142 del D. Lgs n. 42 del 2004 (150 m dalle sponde del Torrente Pellice).

Risulta invece in area vincolata l'allevamento esistente. Qualora si dovessero eseguire interventi anche in tale area occorre pertanto verificare la necessità di acquisire preventivamente autorizzazione paesaggistica.

Non si ravvisano incompatibilità con gli strumenti di pianificazione sovraordinata quali il PTC2 ed il PPR.

Pianificazione Comunale

L'area oggetto dell'intervento è classificata dal vigente PRGC in Area A2 *-Aree per attività agricole e allevamenti industriali”*.

L'area ricade in classe IIIa della carta di sintesi Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica. Come indicato dalla norme di PRGC *“Ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 comma 4.a delle NdA del P.A.I. sono inoltre consentite esclusivamente opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento. Dovrà*

comunque essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall'art. 18.7 delle Norme di Attuazione del P.A.I. (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone). Gli interventi sia pubblici che privati ammessi come dai punti precedenti, sono consentiti nel rispetto del D.M. 11/03/88 e del D.M. "17/01/2018 e s.m.i.." l'intervento è consentito nel rispetto del D.M. 11/03/88 e del D.M. "17/01/2018 e s.m.i.." ed a seguito di dichiarazione liberatoria di rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone.

Dal punto di vista geotecnico occorrerà pertanto verificare, in sede di rilascio di permesso di costruire, quanto evidenziato con nota prot n. 97528 del 22/12/2020 dalla Direzione Azioni Integrate EE.LL. - Unità Specializzata Tutela del Territorio così come in precedenza riportato.

3. dal punto di vista progettuale e ambientale

Le informazioni fornite, grazie anche all'integrazione con la procedura per il rilascio dell'AIA, hanno consentito di svolgere considerazioni di dettaglio e di valutare in maniera adeguata gli aspetti generali dell'intervento proposto e gli impatti derivanti dallo stesso.

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità gestionali che si intende adottare, ritenute sufficienti per le finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente verificate in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e del permesso di costruire.

Dal punto di vista dell'inquadramento territoriale l'area vasta in cui si inserisce l'intervento è fondamentalmente vocata all'agricoltura con recettori sensibili (aree residenziali ed attività antropiche) ad una distanza superiore ai 500 m. Per l'allevamento in questione non sono state segnalate in sede di conferenza dei servizi da parte di ARPA, ASL e Comune criticità in merito a fenomeni di molestie olfattive sul territorio.

Gestione effluenti zootecnici

L'azienda è soggetta alle applicazioni del DPGR n. 10/R del 29 ottobre 2007 e s.m.i. "*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" in cui è disciplinato il carico di azoto ammesso ed i divieti spaziali e temporali di distribuzione degli effluenti zootecnici.

Le dimensioni degli stoccaggi, nonché i terreni a disposizione per gli spandimenti agronomici, appaiono sufficienti per una gestione potenzialmente corretta dell'allevamento (stoccaggio a 180 giorni e rispetto dei limiti del carico di azoto in campo). Il proponente intende dismettere gli allevamenti di Moretta (UTE di Via Crissolo e Regione Boglio) ed utilizzare per l'allevamento oggetto della presente istruttoria i terreni ad oggi a servizio di questi allevamenti.

La volumetria della nuova vasca permetterà di coprire sia l'aumento di numero di capi previsto sia i volumi dei sottogrigliati oggi utilizzati per lo stoccaggio, che non potranno più essere considerati utili, considerando che l'intervento proposto si configura come "ampliamento" ai sensi del DPGR 10R/2007 e s.m.i..

Appare potenzialmente verificata la rispondenza di quanto stabilito dall'art. 29, comma 3 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2) ovvero "*In tutti i casi non sono considerati utili, al fine dell'utilizzo agronomico di reflui non palabili, terreni che abbiano una distanza di*



Città metropolitana di Torino

trasporto superiore ai 15 km dal sito di stoccaggio” al fine di evitare la frammentazione e la lontananza di alcuni terreni dal centro aziendale che potrebbe comportare, qualora non tutti i terreni fossero effettivamente utilizzati, il non rispetto dei limiti del carico di azoto al campo.

Considerando che quanto previsto all’art. 29 del PTC2 viene considerato “indirizzo” e non “direttiva” o “prescrizione”, si ritiene che anche i terreni di Piscina (18 km) e Scarnafigi (17 km), disponibili in affitto (15 ha su un totale di 190 ha), si possano mantenere in uso agronomico trattandosi di terreni dichiarati facilmente accessibili ed accorpati e degli indirizzi dati dal PTC2.

Prima di dare avvio all’allevamento occorrerà comunque fornire un quadro aggiornato dei terreni oggetto di spandimento con una verifica precisa delle superfici effettivamente utilizzabili in ragione dei vincoli individuati dal DPGR n. 10/R del 29 ottobre 2007 e s.m.i.

Gestione acque meteoriche, reflui e prelievi

Dal laboratorio lavorazione carni non si originano scarichi idrici in quanto le acque reflue prodotte dall’attività sono al momento stoccate in una vasca interrata e poi smaltite periodicamente come rifiuti. Nel caso si intenda però chiedere l’autorizzazione allo scarico, la stessa dovrà essere compresa in AIA.

Per i reflui domestici, previo trattamento, è previsto lo scarico in strati superficiali del suolo.

Si ritengono in linea di massima condivisibili le modalità operative e gestionali previste nel “disciplinare” di cui al D.P.G.R. n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i. finalizzate alla prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche. In sede di conferenza dei servizi è stata evidenziata la necessità di una corretta dispersione delle acque al fine di evitare impaludamenti e fenomeni di erosione.

Il prelievo idrico viene effettuato tramite un pozzo esistente (Codice Univoco TO-P-04784) dotato di Concessione Preferenziale rilasciata con DD n. 1154-306352/2006 dalla Provincia di Torino e successiva voltura con DD n. 566-36484/2013. Al fine di far fronte alle nuove esigenze il proponente ha intenzione di provvedere alla realizzazione di un nuovo pozzo attivando le specifiche procedure previste dal Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R. **La nuova concessione al prelievo deve essere ottenuta prima della messa in esercizio delle nuove stalle.**

Emissioni in atmosfera

L’istruttoria per il rilascio dell’AIA è condotta in linea con quanto evidenziato nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 “L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno” in cui viene evidenziato che “L’Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, nell’ambito dell’istruttoria tecnicoamministrativa prevista dalla normativa vigente, valuta la caratterizzazione delle emissioni odorigene proposta dall’istante, nonché la necessità di formulare prescrizioni specifiche per il contenimento delle emissioni odorigene con riferimento a quanto riportato nelle presenti Linee Guida e verifica sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili l’adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto per evitare o ridurre le emissioni odorigene derivanti dall’esercizio dell’attività.

La progettazione ha dato evidenza dell’applicazione delle BAT ed ha individuato modalità operative/gestionali, finalizzate a mitigare il più possibile l’impatto odorigeno verso l’esterno, che in impianti di questo genere è comunque intrinseco all’attività stessa, che verranno ulteriormente implementate sulla base di quanto evidenziato in sede di conferenza dei servizi.

Non è stata ritenuta necessaria la produzione di un modello matematico della dispersione degli odori. Nel caso di allevamenti, caratterizzati dalla presenza di sole emissioni diffuse e fuggitive risulterebbe molto complicato caratterizzare in modo adeguato il quadro emissivo da inserire in un modello matematico di dispersione. L'incertezza dei dati di input associata alle approssimazioni ed all'incertezza propria del modello matematico utilizzato porterebbero dunque a risultati poco rappresentativi delle ricadute sul territorio.

Tenuto conto che per l'allevamento esistente non risultano segnalate problematiche di odori molesti, il contesto dove è ubicato è a carattere prevalentemente agricolo in una zona piuttosto distante da recettori sensibili e sono adottate tecniche BAT per la riduzione delle emissioni delle nuove stalle e delle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici, si ritiene probabile che l'ampliamento in progetto non comporti problematiche di emissioni odorigene.

Allo scopo di mitigare ulteriormente l'impatto odorigeno così come indicato nelle BAT (collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita - per esempio vegetazione), ed al contempo di migliorare la percezione del paesaggio (schermatura di nuovi elementi estranei al paesaggio agrario tradizionale), deve essere prevista la realizzazione di una barriera arborea/arbustiva costituita da essenze appartenenti alla flora autoctona e da posizionarsi tenendo conto della situazione anemologica dell'area. La fascia di schermatura dovrà svilupparsi in particolare lungo i confini Est e Nord dell'allevamento, ad integrazione della fascia boschiva già presente, verso la strada provinciale tra Villafranca e Vigone, in modo da mitigare ulteriormente l'impatto potenziale verso i recettori più prossimi ed in particolare verso il locale pizzeria ubicato a circa 700 m ad Est dall'allevamento.

Si precisa che qualora si verificano problematiche odorigene, nel sistema di gestione ambientale deve essere comunque prevista l'attuazione della BAT n. 12 "predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale un piano di gestione degli odori" e la disponibilità alla partecipazione al Tavolo di confronto individuato all'Allegato 1 della citata Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 attivato dal Comune.

Occorre in ogni caso adottare un "protocollo di monitoraggio degli odori", mediante un cosiddetto "registro impianto" volto a correlare eventuali segnalazioni, con attività svolte ed individuando eventuali azioni correttive. Oltre alla registrazione delle operazioni interne più critiche (svuotamento sottogrigliati, spandimenti ecc...), deve essere prevista una procedura interna di registrazione delle eventuali segnalazioni locali di odori di cui la ditta stessa dovesse venire a conoscenza. Tale procedura permetterebbe di avere un'immediata correlazione fra le eventuali segnalazioni e le attività più critiche svolte e di intervenire celermente per risolvere il problema qualora la criticità sia stata ricondotta a una delle attività svolte.

Rumore

È stata presentata una relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" dalla quale non emergono criticità in merito.

Viabilità

L'incremento del traffico indotto dall'attività si ritiene compatibile con la viabilità interessata nel complesso funzionale al trasferimento da e verso l'area oggetto dell'intervento, senza l'interessamento di centro abitati, e non dovrebbe determinare criticità rilevanti.



Città metropolitana di Torino

Ritenuto che:

Non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente in relazione ai presidi previsti a progetto ed in relazione alle condizioni ambientali individuate nel presente atto nonché alle prescrizioni e condizioni che verranno ulteriormente individuate in Autorizzazione Integrata Ambientale a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter di approvazione del progetto:

Autorizzazione Integrata Ambientale

Dare seguito a quanto evidenziato in sede di conferenza dei servizi del 14/01/2021.

Adottare una procedura interna da mettersi in atto a seguito di allerta meteo al fine di evitare eventuali ricadute ambientali in caso di fenomeni alluvionali (Es: svuotamento sottogrigliati e vasca di precarico).

Qualora si verificano problematiche odorigene, nel sistema di gestione ambientale deve essere prevista l'attuazione della BAT n. 12 *“predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale un piano di gestione degli odori”* e la disponibilità alla partecipazione al Tavolo di confronto individuato all'Allegato 1 della citata Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 attivato dal Comune.

Adottare un *“protocollo di monitoraggio degli odori”*, mediante un cosiddetto *“registro impianto”* volto a correlare eventuali segnalazioni, con attività svolte ed individuando eventuali azioni correttive.

Permesso di costruire

Dare evidenza a quanto evidenziato dal punto di vista geotecnico con nota prot n. 97528 del 22/12/2020 dalla Direzione Azioni Integrate EE.LL. - Unita' Specializzata Tutela del Territorio così come in precedenza riportato.

Condizioni per la realizzazione dell'intervento:

Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 14/10/2020 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di fine lavori con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico relative alla realizzazione del progetto e delle misure di mitigazione incluse nella documentazione progettuale presentata nonché di quelle che verranno prescritte in sede di rilascio

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA.

Modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comportano quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152/2006 e s.m.i. “Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”.

Condizioni per l'esercizio:

Prima di dare avvio all'allevamento fornire un quadro aggiornato dei terreni oggetto di spandimento con una verifica precisa delle superfici effettivamente utilizzabili in ragione dei vincoli individuati dal DPGR n. 10/R del 29 ottobre 2007 e s.m.i.

La nuova concessione al prelievo da pozzo dovrà essere ottenuta prima della messa in esercizio delle nuove stalle.

Realizzare una barriera arborea/arbustiva costituita da essenze appartenenti alla flora autoctona e da posizionarsi tenendo conto della situazione anemologica dell'area. La fascia di schermatura dovrà svilupparsi in particolare lungo i confini Est e Nord dell'allevamento, ad integrazione della fascia boschiva già presente, verso la strada provinciale tra Villafranca e Vigone, in modo da mitigare ulteriormente l'impatto potenziale verso i recettori più prossimi ed in particolare verso il locale pizzeria ubicato a circa 700 m ad Est dall'allevamento. Gli interventi di piantumazione dovranno essere realizzati a partire dalla prima stagione utile e dovranno essere realizzati con la messa a dimora di esemplari arbustivi/arborei di dimensioni adeguate, in modo che l'effetto voluto sia immediatamente percepibile.

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione dell'entrata in esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto con, per quanto riguarda la realizzazione della **barriera arborea/arbustiva**, dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA.

Adempimenti

Dovrà essere comunicato al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte la data di avvio e conclusione dei lavori.

Dovrà essere comunicato al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte la data di entrata in esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto.

Visti:

- il verbale della conferenza dei servizi del 14/01/2021 ed i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di "*Ampliamento di allevamento di suini all'ingrasso esistente*" presentato in data 14/10/2020 dalla Azienda Agricola Galletto Lorenzo - con Sede Legale in Moretta (CN), Via Ruffia n. 4 e Partita IVA 02514980040 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 21/01/2021

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

